

# TRENTO, COMUNE CONDANNATO



## Ordinanza annullata e obbligo di togliere la sbarra *anticamper*

di Evandro Tesei

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti annullando l'ordinanza del Comune di Trento n. 458/2021/27 del 29.4.2021 e condannando il Comune a pagare le spese legali.

Una sentenza importante che ribadisce l'illegittimità

delle sbarre e del divieto di transito per altezza istituiti con un'ordinanza viziata da eccesso di potere.

L'ostinazione del dirigente del Comune di Trento è costata ai cittadini migliaia di euro per la fornitura di sbarre, ora da rimuovere, e per il pagamento delle spese del processo; tutte risorse che potevano essere evitate ovvero messe a disposizione della collettività.



*Ingresso al parcheggio di Lungadige San Nicolò*

### La vicenda

Con ordinanza n. 1341/2020/27 del 26.11.2020 il Comune di Trento istituiva, fra le varie, un divieto di transito a veicoli più alti di 2,10 m. con installazione di sbarre nel parcheggio di Lungadige San Nicolò.

Il 12 dicembre 2020 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava l'ente a revocare l'ordinanza in autotutela ma il Comune rigettava l'istanza.

Il 21 gennaio 2021 l'Associazione era quindi costretta a ricorrere al T.R.G.A. Trento per l'impugnazione dell'ordinanza.

Nel corso del giudizio il Comune di Trento revocava l'ordinanza impugnata del 26 novembre 2020 ma contemporaneamente adottava l'ordinanza n. 458/2021/27 del 29 aprile 2021 con cui reiterava il divieto di transito per altezza adducendo nuove presunte ragioni.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Comune a revocare anche questa seconda ordinanza.

Il Comune, tuttavia, confermava anche tale provvedimento costringendo per la seconda volta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti all'impugnativa.

## I motivi dell'impugnazione

Con ricorso introduttivo avverso la prima ordinanza del 26 novembre 2020, poi revocata, e con successivi motivi aggiunti avverso la seconda ordinanza del 29.4.2021, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l'Avv. Marcello Viganò, proponeva impugnazione basata sui seguenti motivi:

- Violazione di legge, in particolare dell'art. 7 C.d.S., dell'art. 185 C.d.S. e dell'art. 118 reg. es. del C.d.S.;
- Difetto di istruttoria;
- Eccesso di potere per sviamento, inosservanza di direttive ministeriali, illogicità, sproporzionalità e irragionevolezza.

L'Associazione evidenziava: a) che nessuna disposizione del Codice della Strada prevedeva le sbarre; b) che il divieto per altezza poteva essere istituito solo se, all'interno del parcheggio, l'altezza ammissibile sulla strada fosse stata effettivamente inferiore ai 2,10 metri; c) che le nuove ragioni – conseguenze della pandemia, provvisorietà ed eccezionalità dell'area, dimensioni degli stalli e necessità di fruizione al maggior numero possibile di veicoli – non giustificavano né un divieto per altezza né le sbarre; d) che rispetto alle ragioni indicate nel provvedimento non vi era alcuna logica nel vietare l'ingresso a veicoli più alti di 2,10 metri.

## La sentenza

Con sentenza n. 171/2021, depositata il 26 ottobre 2021, il **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento** ha condiviso i motivi di impugnazione sollevati dall'Associazione riconoscendo illegittima la limitazione del divieto di transito per altezza. I Giudici Amministrativi hanno condiviso quanto argomentato dall'Avv. Marcello Viganò sull'eccesso di potere in cui è incorso il Comune nell'apporre il divieto di transito per altezza che *"risulta esorbitare dalle finalità prefisse ed è viziato di irragionevolezza, illogicità e sproporzione"*. In particolare *"tale limitazione da un lato impedisce l'ingresso anche agli autocaravan di dimensioni coerenti con gli stalli ma di altezza superiore e così come ad altri veicoli più bassi di m. 2,10 che trasportano sul tetto un qualsiasi carico consentito (es. una bicicletta); e, per converso, la limitazione medesima nondimeno ammette l'accesso a veicoli di più grandi dimensioni per larghezza e lunghezza, come alcune autovetture, con evidente frustrazione degli obiettivi prefissi ..."*. Il T.R.G.A. Trento evidenzia che *"...in tal modo il Comune dimostra di utilizzare il divieto di transito per altezza per un'esigenza di comodo ed empirica..."* e che *"... il rispetto dei limiti dimensionali stabiliti per la sosta, nel caso di specie, è garantito dalla segnaletica orizzontale e dall'efficacia precettiva ad essa connotata, e che semmai la stessa doveva essere corroborata da un divieto concernente quelle dimensioni (larghezza e lunghezza)"*.

Una sentenza importante anche perché il T.R.G.A. Trento ha avuto modo di precisare come non possa dubitarsi del potere di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritenendo *"ulteriormente integrato il vizio di eccesso di potere, nella figura sintomatica di "violazione di direttiva", anche nel caso presentemente oggetto di scrutinio, ove non è smentito il fatto che nell'area in argomento non sussiste alcun ostacolo in altezza; e rimane inoltre confermato, nella stessa motivazione dell'atto e nella memoria della resistente, l'utilizzo di tale divieto ad altro fine"*.

## La spesa

In forza della sentenza n. 171/2021 del T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, il Comune di Trento è obbligato a rimuovere i segnali di divieto di transito per altezza e le sbarre che delimitano fisicamente l'accesso e a pagare le spese legali pari a circa 2.500,00 euro che si sommano agli eventuali costi di fornitura, installazione e rimozione dei segnali e delle sbarre. Adesso l'Ing. Claudia Patton, dirigente che ha firmato le due ordinanze – la prima revocata in corso di causa e la seconda annullata dal **Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento** – e funzionaria che per due volte si è rifiutata di esercitare l'autotutela dovrà spiegare per quale motivo tali spese dovrebbero essere poste a carico dei cittadini di Trento anziché essere sostenute dalla medesima dirigente, in prima persona e/o da tutti coloro che l'hanno coadiuvata a redigere un'ordinanza totalmente illegittima.

## Conclusione: associarsi per tutelarsi

La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige costituisce un'ulteriore importante vittoria in giudizio – dopo T.A.R. Toscana n. 576/2015; T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019; T.R.G.A. Trento n. 179/2020 e T.A.R. Liguria n. 111/2021 – per porre un freno ai gestori della strada che intendano limitare più o meno direttamente la circolazione delle autocaravan per fantomatiche ragioni.

Un successo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che non sarebbe stato possibile senza il piccolo contributo di 20 euro annuo dei propri associati. Ogni camperista dovrebbe comprendere che solo grazie all'aggregazione si possono ottenere risultati concreti come quello di Trento che consentono a tutti i camperisti (associati e non) di circolare e sostare liberamente sul territorio. Quindi: più associati, più successi, più libertà.

Con l'occasione, occorre ricordare al sindaco di Trento che il nostro sopralluogo ha evidenziato che il numero degli stalli di sosta può essere aumentato, evitando così che le autovetture siano (come dimostrano le foto) parcheggiate fuori dagli stessi nonché creare stalli di sosta più lunghi in modo da poter ospitare tutte le tipologie di veicoli.



***Autovetture fuori dagli stalli di sosta***

Ciò, semplicemente attivando il senso unico nella circolazione interna e così poter ridurre la corsia di scorrimento di 2 metri. Visto che detto parcheggio è una calamita che attira centinaia di veicoli, il sindaco provvederà a far attivare detta soluzione?



***Autovetture fuori dagli stalli di sosta***

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è disponibile e senza alcuna spesa per il Comune, a fornire l'esperienza dei suoi tecnici al fine di ottimizzare i parcheggi e ridurre le relative segnaletiche stradali verticali e orizzontali con grandi risparmi economici e inquinamenti ambientali.

